



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3850

Seduta del 25/07/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giulio Boscagli

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA SOCIALE REGIONALE

Il Dirigente

Rosella Petrali

Il Direttore Generale

Roberto Albonetti

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
- 29 dicembre 2011, n. 26 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico";
- 16 luglio 2012, n. 12 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la d.g.r. 1° dicembre 2010 n. 937 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2011";
- la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2012",

CONSIDERATO che la l.r. n. 3/2008 identifica la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali ed in particolare:

- l'art 5, comma 1, che stabilisce che le unità d'offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria ed hanno il compito di favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita o accogliere ed assistere le persone che non possono essere assistite a domicilio;
- l'art. 11, comma 1, lettera w) che attribuisce alla Regione la promozione e il sostegno della sperimentazione di servizi e interventi;
- l'art. 23 che prevede in particolare il riparto del fondo sociale di parte corrente per finanziare interventi a sostegno delle famiglie, concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità di offerta sociali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO altresì che la l.r. n. 34/2004", tra l'altro, prevede che la Regione:

- promuova e sostenga iniziative a favore del minore volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale, assicurandone la tutela e la cura in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione (art.1, comma 2);
- mediante i propri strumenti di programmazione (art.3):
 - a) promuova e definisca politiche intersettoriali per i minori;
 - b) favorisca la programmazione concertata e partecipata a livello zonale e riconosca le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
 - e) individui nuove tipologie di offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
 - j) favorisca l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei Comuni con quelle sociosanitarie e sanitarie di competenza delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:

- 28 settembre 2010, n. IX/56, di approvazione del "Programma Regionale di Sviluppo per la VIII legislatura", in particolare il capitolo relativo all'area sociale che individua tra gli obiettivi di fondo e trasversali della Regione Lombardia, il rafforzamento delle forme di integrazione tra sistema sanitario e sociosanitario per rispondere in modo sempre più appropriato alla domanda di cure per la cronicità e lo sviluppo di forme di accompagnamento e sostegno per le persone disabili, per i minori e per le persone non autosufficienti e le loro famiglie;
- 17 novembre 2010, n. IX/88, di approvazione del Piano Socio sanitario Regionale 2010-2014, in particolare quanto stabilito dal citato PSSR 2010-2014 relativamente ad una riforma della rete sociale e sociosanitaria che rimetta al centro del sistema la persona e la famiglia operando l'inversione del modello offerta/domanda;

RICHIAMATA la d.g.r. 24 maggio 2011 n. 1772 "Linee guida per l'affidamento familiare (ART. 2 L. 149/2001)" e in particolare quanto affermato in merito all'obiettivo di riconoscere il ruolo sussidiario svolto dalle associazioni familiari e dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

terzo settore nel processo di affidamento familiare e di sostenere il minore e la famiglia affidataria;

RICHIAMATA la d.g.r. 15 dicembre 2010 n. 983 "Determinazione in ordine al Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa Relazione tecnica" ed in particolare quanto affermato in merito alla necessità di individuare le giuste modalità e azioni in grado di accompagnare la persona con disabilità lungo tutto il percorso di vita, attivando e valorizzando non solo il suo potenziale umano ma anche il potenziale sociale della comunità locale;

CONSIDERATO che nel bilancio regionale per l'esercizio 2012 sono stati stanziati sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5943 € 40.000.000,00 quali risorse del Fondo Sociale Regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi nonché degli interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori e disabili;

PRESO ATTO che in sede di assestamento al bilancio per l'esercizio 2012 le risorse del Fondo Sociale Regionale sono state integrate di € 30.000.000,00, portando così la dotazione del fondo a € 70.000.000,00;

RICORDATO che il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani e al sostegno socio-educativo degli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione e che, pur costituendo una risorsa economica di fatto erogata agli enti gestori pubblici e privati situati nell'ambito distrettuale, il suo utilizzo deve essere deciso e gestito localmente all'interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obiettivi e agli interventi definiti dalla programmazione associata;

RITENUTO, al fine di sostenere più efficacemente le persone con disabilità e di instaurare una relazione diretta con le famiglie di:

- vincolare l'utilizzo di parte del Fondo Sociale Regionale a favore delle persone con disabilità che frequentano Centri Socio Educativi, Comunità Alloggio per disabili, Servizi di formazione all'autonomia e di Assistenza domiciliare per i disabili;
- definire che la nuova modalità di assegnazione delle risorse si realizzerà attraverso l'erogazione di voucher alla persona;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO pertanto di destinare le risorse del Fondo Sociale Regionale per:

- € 40.000.000,00 alle unità d'offerta afferenti le aree per persone anziane, minori e integrazione lavorative delle fasce svantaggiate secondo le modalità e i criteri già in uso e definiti con le precedenti deliberazioni di riparto del fondo;
- € 30.000.000,00 alle unità d'offerta afferenti l'area della disabilità attraverso l'assegnazione di voucher alla persone disabili per l'acquisto dei servizi resi da Centri Socio Educativi, Comunità Alloggio per disabili, Servizi di formazione all'autonomia e di Assistenza domiciliare di disabili;

DATO ATTO che le modalità di utilizzo e i criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale tra gli ambiti territoriali di associazione dei Comuni sono specificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO che le risorse del Fondo Sociale Regionale assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5943 del bilancio regionale per l'esercizio 2012;

RICHIAMATO il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che prevede che siano a carico del Servizio sanitario gli interventi medico specialistici, psicoterapeutici e di diagnosi per i minori in stato di abbandono e gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico per minori abusati o maltrattati;

RICHIAMATA la d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori";

CONSIDERATA la complessità degli interventi da mettere in atto per la prevenzione, l'assistenza e il percorso di recupero dei minori vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, nonché da situazioni di deprivazioni familiare connotate da carenze educative, che spesso prevedono la necessità di prestazioni sociosanitarie erogate da professionalità specialistiche;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- gli interventi di cui al punto precedente sono parti sostanziali del progetto educativo individualizzato, definito su mandato del Tribunale per i Minorenni e dei Comuni che svolgono la funzione di Tutela dei minori;
- le prestazioni sociosanitarie connesse alla realizzazione del piano educativo personalizzato sono erogate dalle Comunità di accoglienza residenziale per minori oppure acquisite dalle famiglie affidatarie;
- i costi complessivi della prevenzione, assistenza e cura dei minori sono sostenuti per quanto concerne i minori in Comunità da parte dei Comuni tenuti al pagamento in quanto tutori e per quanto riguarda i minori in affidamento familiare da parte delle famiglie stesse;

RITENUTO, al fine di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio di applicare sperimentalmente a livello regionale, per un periodo di dodici mesi:

- l'assegnazione ai comuni di un contributo giornaliero sulle spese complessive sostenute per l'accoglienza in Comunità residenziale dei minori allontanati, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, dal nucleo familiare di origine;
- l'assegnazione alle famiglie affidatarie che accolgono, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, minori provenienti da situazioni di deprivazione familiare connotate da carenze educative, episodi di maltrattamento, di un contributo mensile per le spese che le famiglie sostengono per interventi di prevenzione e cura di carattere sociosanitario e/o sanitario;

CONSIDERATO che tali interventi sono posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale destinato alle attività sociosanitarie integrate, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza disciplinati dal DPCM 29 novembre 2001, con un onere stimato di € 24.000.000,00 annui;

DATO ATTO che i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate al sostegno degli interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali per minori e dei minori in affidamento sono specificati nell'allegato B, parte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO che le risorse per l'attuazione sperimentale di interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali per minori e dei minori in affido sono disponibili sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 7647 del bilancio regionale per l'esercizio 2012;

PRESO ATTO che le modalità di utilizzo e riparto agli ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale anno 2012 per i servizi e gli interventi sociali, definite con il presente provvedimento, nonché gli interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali per minori e dei minori in affido sono stati concordati con ANCI Lombardia nell'incontro del 11 luglio 2012 presso l'Assessorato Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di destinare le risorse del Fondo Sociale Regionale per:

- € 40.000.000,00 alle unità d'offerta afferenti le aree anziani, minori e integrazione lavorative delle fasce svantaggiate secondo le modalità e i criteri già in uso e definiti con le precedenti delibere di riparto del fondo;
- € 30.000.000,00 alle unità d'offerta afferenti l'area della disabilità attraverso l'assegnazione di voucher alla persone disabili per l'acquisto dei servizi resi da Centri Socio Educativi, Comunità Alloggio per disabili, Servizi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

formazione all'autonomia e di Assistenza domiciliare di disabili;

2. di approvare le modalità di assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2012, con particolare riguardo ai criteri di riparto tra gli ambiti territoriali di associazione dei Comuni e di utilizzo delle risorse, secondo quanto disposto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di individuare e applicare sperimentalmente a livello regionale, per un periodo di dodici mesi:
 - l'assegnazione ai comuni di un contributo giornaliero sulle spese complessive sostenute per l'accoglienza in Comunità residenziale dei minori allontanati, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, dal nucleo familiare di origine;
 - l'assegnazione alle famiglie affidatarie che accolgono, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, minori provenienti da situazioni di deprivazione familiare connotate da carenze educative, episodi di maltrattamento, di un contributo mensile per le spese che le famiglie sostengono per interventi di prevenzione e cura di carattere sociosanitario e/o sanitario;
4. di approvare i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate, in via sperimentale, al sostegno degli interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali per minori e dei minori in affido secondo quanto disposto nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che, con provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, si procederà all'indicazione delle modalità, tempi e strumenti per l'espletamento delle procedure di assegnazione e erogazione delle risorse secondo le modalità indicate negli allegati A e B;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di stabilire che:

- le risorse del Fondo Sociale Regionale, pari a € 70.000.000,00, destinate con il presente provvedimento sono disponibili sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5943 del bilancio regionale per l'esercizio 2012;
- le risorse per l'attuazione sperimentale di interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali per minori e dei minori in affido, stimate in € 24.000.000,00 annui sono disponibili sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 7647 del bilancio regionale per l'esercizio 2012;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DEI MINORI IN AFFIDO**A. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI****1. Finalità**

Regione Lombardia riconosce la complessità degli interventi messi in atto per la prevenzione, l'assistenza e il percorso di recupero dei minori vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, accolti nelle comunità, il cui progetto educativo individualizzato spesso prevede la necessità di prestazioni sociosanitarie erogate da professionalità specialistiche, con il conseguente aumento dei costi a carico delle strutture residenziali e dei Comuni tenuti al pagamento delle rette.

Al fine di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, si individua e si applica a livello regionale - per un periodo sperimentale di dodici mesi - un contributo per quelle prestazioni di natura sociosanitaria, erogate nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato definito dalla comunità per la tipologia di destinatari descritta al successivo punto 2.

2. Target**Destinatari**

Minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziali a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento. che necessitano di interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico.

Tipologia unità di offerta

Comunità Educative, Comunità Familiari e Alloggi per l'autonomia attualmente in esercizio ai sensi della d.g.r 16 febbraio 2005 n.20762.

3. La modalità di intervento

Riconoscimento della quota di € 35,00 per giornata di effettiva presenza del minore presso la struttura residenziale.

4. Durata dell'intervento

Dodici mesi a partire dalla data di adozione del presente atto.

5. Risorse economico-finanziarie

Il budget di risorse individuato per l'attuazione del presente intervento è stimato nell'importo massimo di € 18.000.000,00.

6. Individuazione dei destinatari

Gli Ambiti territoriali, per tramite dei Comuni :

- effettuano la ricognizione delle comunità per minori presenti sul proprio territorio e conformemente in esercizio nell'anno 2012;
- redigono gli elenchi dei minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni collocati in comunità secondo le tipologie individuate al punto 2.

Gli elenchi dovranno essere aggiornati alla data del 15/09/2012.

Ciascun elenco sarà formalmente validato dal Comune e trasmesso all'Ambito territoriale di appartenenza.

L'invio degli elenchi all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e a Regione Lombardia dovrà avvenire entro il 30/09/2012.

Alla data del 1° gennaio e 1° aprile sono previsti ulteriori aggiornamenti degli elenchi dei minori per la riconferma dei beneficiari già censiti e per l'ammissione di eventuali nuovi beneficiari.

7. Comunicazione

Regione Lombardia comunicherà ai beneficiari il contributo spettante.

8. Assegnazione risorse

Regione Lombardia, sulla base degli elenchi pervenuti, provvederà all'assegnazione delle risorse economico-finanziarie per ciascuna Azienda sanitaria locale.

9. Richiesta contributo

Gli Ambiti territoriali, per tramite dei Comuni presentano all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente la richiesta del contributo regionale, corredata dall'elenco dei minori presenti nelle unità di offerta target alla data del 15/09/2012 e dalla documentazione attestante le caratteristiche dei destinatari di cui al punto 2.

10. Istruttoria delle richieste pervenute

L'Azienda sanitaria locale istruisce la richiesta presentata dagli Ambiti territoriali, per tramite dei Comuni, verificando per ciascun minore la documentazione comprovante la situazione di abuso, violenza e/o maltrattamento e la previsione all'interno del piano educativo individualizzato la necessità di interventi a carattere sociosanitario.

11. Convenzione

L'Azienda sanitaria locale, ricevuta la richiesta di contributo, stipula una convenzione con gli Ambiti territoriali, per tramite dei Comuni e le unità di offerta che ospitano i minori censiti nell'elenco per garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni di natura sociosanitaria e stabilire le modalità di erogazione delle risorse.

12. Rendicontazione

La Struttura di accoglienza dovrà rendicontare periodicamente all'Azienda sanitaria locale e al Comune le presenze giornaliere dei minori accolti e gli interventi a carattere sociosanitario erogati.

L'Azienda sanitaria locale rendiconta a Regione Lombardia periodicamente le risorse assegnate ai Comuni

13. Liquidazione

La liquidazione del contributo regionale viene effettuata dall'Azienda sanitaria locale al Comune richiedente.

14. Verifiche e Controlli

Le Aziende sanitarie locali sono responsabili dei controlli sull'effettiva presenza dei minori in Comunità e sull'effettiva erogazione delle prestazioni sociosanitarie previste dal piano educativo individualizzato (PEI).

B. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN AFFIDO

1. Finalità

Sostenere le famiglie affidatarie che accolgono minori provenienti da situazioni di deprivazione familiare connotate da carenze educative, episodi di maltrattamento e/o abuso, riconoscendo un contributo per le spese connesse ai compiti di cura, assistenza e recupero terapeutico.

2. Destinatari

Famiglie che accolgono minori in affido a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, il cui progetto di affido preveda interventi sociosanitari e/o sanitari.

3. La modalità di intervento

Contributo pari a € 100,00 mensili per minore in affido.

4. Durata dell'intervento

Dodici mesi a partire dalla data di adozione del presente atto.

5. Risorse economico-finanziarie

Il budget di risorse individuato per l'attuazione del presente intervento è stimato nell'importo massimo di € 6.000.000,00.

6. Individuazione dei destinatari

Gli Ambiti territoriali, per tramite dei Comuni, trasmettono all'Azienda sanitaria locale l'elenco delle famiglie affidatarie e dei minori in affido, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, alla data del 15/09/2012.

Ciascun elenco sarà formalmente validato dal Comune e trasmesso all'Ambito territoriale di appartenenza

L'invio degli elenchi all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e a Regione Lombardia dovrà avvenire entro il 30/09/2012.

Alla data del 1° gennaio e 1° aprile sono previsti ulteriori aggiornamenti degli elenchi delle famiglie affidatarie e dei minori in affido per la riconferma dei beneficiari già censiti e per l'ammissione di eventuali nuovi beneficiari.

7. Assegnazione risorse

Regione Lombardia, sulla base degli elenchi pervenuti, provvederà all'assegnazione delle risorse economico-finanziarie per ciascuna Azienda sanitaria locale.

8. Comunicazione

Regione Lombardia comunicherà ai beneficiari il contributo spettante.

9. Richiesta del contributo

La famiglia affidataria, ricevuta la comunicazione, richiede il contributo all'Azienda sanitaria locale che verifica la corrispondenza dei dati con le informazioni contenute nell'elenco comunicato dal Comune per il tramite dell'Ambito.

10. Rendicontazione

L'Azienda sanitaria locale rendiconta a Regione Lombardia periodicamente le risorse assegnate alle famiglie affidatarie.

11. Liquidazione

La liquidazione del contributo regionale viene effettuata dall'Azienda sanitaria locale alla famiglia affidataria.

12. Verifiche e Controlli

Le Aziende sanitarie locali sono responsabili dei controlli sui requisiti in possesso della famiglia affidataria.

**CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2012**

PREMESSA

Per l'anno **2012** il budget delle risorse assegnate è complessivamente di € 70.000.000,00 che, unitamente alle **risorse autonome** dei Comuni ed **eventuali altre risorse** (fondi statali, comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.) concorrono alla realizzazione delle **azioni previste dal Piano di Zona**.

Le risorse per l'anno 2012 sono destinate per:

- A. **€ 40.000.000,00 Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4)** a favore degli enti gestori, pubblici e privati, situati nell'ambito distrettuale e destinati al cofinanziamento dei servizi e interventi afferenti alle **aree Minori, e Anziani**;
- B. **€ 30.000.000,00 Fondo Sociale Regionale**, finalizzate al sostegno economico, mediante **voucher**, a favore del cittadino con disabilità che nell'anno 2012 abbia usufruito dei servizi erogati dalle Unità d'Offerta Sociali pubbliche e private sia residenziali, semiresidenziali e domiciliari della rete dei servizi **area disabili** della Lombardia.

A. UTILIZZO E RIPARTO DEL FONDO DI 40 MILIONI DI EURO

1. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

Come già in passato, la ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l'assegnazione delle risorse **per ambito distrettuale** e comporta, da parte dell'assemblea distrettuale dei Sindaci, la definizione di **criteri di utilizzo** delle stesse, approvati, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l'osservanza delle seguenti indicazioni regionali: utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno delle Unità d'Offerta, servizi /interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richieste, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.

il meccanismo di assegnazione regionale riguardante il Fondo Sociale regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di "unitarietà" e quindi di "volume complessivo delle risorse disponibili", sino al pervenire progressivamente ad una assegnazione per quota capitaria.

Con d.g.r. n. 2222/06 sono stati definiti criteri di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale al fine di pervenire con l'anno 2008 ad una assegnazione per 25% su base storica e per il 75% su base capitaria.

Tuttavia, come avvenuto per gli scorsi anni ed anche in considerazione del progressivo ridursi delle risorse derivanti dal FNPS, per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2012, e come convenuto con ANCI Lombardia nell'incontro del 11 luglio 2012 presso l'Assessorato Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, si è ritenuto opportuno mantenere il criterio di assegnazione **50% su base storica 50% su base capitaria**.

Il riparto delle risorse agli ambiti territoriali sarà effettuato con successivo provvedimento della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

2. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Gli ambiti distrettuali, con approvazione dell'assemblea dei sindaci, definiranno i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio e procederanno, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri determinati:

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle **attività per l'anno in corso**;
2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell'anno **2011**;
3. la rendicontazione viene presentata, al programmatore locale, dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione.

Gli Ambiti Distrettuali, come già fatto negli anni precedenti, assumeranno modalità operative che garantiscano **ampia pubblicizzazione** preventiva sulla modalità di finanziamento delle Unità d'Offerta, degli interventi e servizi sociali nonché una partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali.

Si sottolinea che per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato con il presente provvedimento, le Unità d'Offerta già individuate dalla Giunta Regionale, dovranno essere in regolare esercizio (in possesso o dell'autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al comune sede dell'unità d'offerta la Comunicazione Preventiva per l'esercizio).

3. AREE D'INTERVENTO DA SOSTENERE CON LE RISORSE DEL FONDO

Il PRS della IX legislatura, nonché alcuni specifici obiettivi di programmazione e riordino della rete sociale e sociosanitaria contenuti nel PSSR 2010 – 2014 mettono al centro delle politiche di welfare, **la persona e la famiglia**, nella prospettiva di garantire interventi appropriati e flessibili, anche mediante una rete di servizi ed interventi in grado di valorizzare l'articolazione delle Unità d'Offerta Sociali a sostegno della domiciliarità.

AREA MINORI

- Affidi
- Assistenza Domiciliare Minori
- Servizi residenziali per i minori: Comunità educative (che come noto ricomprendono anche le comunità mamma-bambino ed i centri di pronto intervento), Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia
- Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia)
- Servizi diurni per i minori (Centri Ricreativi Diurni e Centri di Aggregazione Giovanile)

AREA ANZIANI

- Assistenza domiciliare
- Alloggio Protetto per Anziani

SERVIZI delegati

Si ribadisce che, per quanto riguarda le unità d'offerta gestite dalle A.S.L. su delega dei Comuni, le modalità di erogazione delle quote di contributo da Fondo Sociale Regionale

dovute per tali servizi, devono essere preventivamente concordate dagli ambiti distrettuali con l'A.S.L. territorialmente competente.

4. DEBITO INFORMATIVO

Il debito informativo per l'anno 2012 è costituito da :

1. **schede analitiche e schede di sintesi debitamente compilate**
2. **allegato 5 (affidi)**
3. **schede relative ai servizi domiciliari**
4. **Piano di assegnazione dei contributi**

Tutto quanto costituisce debito informativo che dovrà essere trasmesso dagli ambiti territoriali alla ASL territorialmente competente.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 RUOLO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;
- il piano di assegnazione dei contributi, comprendente le schede di sintesi debitamente compilate, nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell'eventuale esclusione dai contributi, riportante anche gli enti esclusi.

Gli Uffici di Piano degli ambiti territoriali provvederanno a:

- definire la data termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati di servizi e interventi sociali;
- informare di tale termine gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti nell'anno 2011 e dare adeguata pubblicizzazione per l'eventuale presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti;
- ricevere le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2011 (allegati 2), da parte degli enti gestori ed effettuare tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei contributi;
- stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell'anticipazione da parte dell'A.S.L., agli enti gestori di servizi consolidati, a seguito di presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione dell'anno 2011;
- erogare il saldo del contributo concesso all'ente gestore a seguito dell'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi e del ricevimento delle risorse da parte dell'ASL.

5.2 RUOLO DELL'A.S.L.

Come precedentemente detto, alle ASL dal corrente anno viene assegnato, come già per i Piani di Zona, il ruolo di validazione dei piani di assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale e del debito informativo.

Le A.S.L. provvederanno pertanto:

- a trasmettere agli ambiti territoriali, al ricevimento da parte della Regione, le schede di sintesi che costituiscono il debito informativo;
- a verificarne la coerenza dei piani di riparto delle assegnazioni, loro trasmesse dagli ambiti territoriali, con le presenti indicazioni regionali;

- a verificare la correttezza delle schede di sintesi e la presenza degli allegati 2 delle comunità utenza mista, se presenti nel piano di riparto dell'ambito;
- a richiedere agli ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.,
- a validare il piano e le schede di sintesi e a trasmetterle alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale nei tempi stabiliti dal presente atto.

L'A.S.L. provvederà inoltre ad erogare agli Ambiti territoriali:

- l'80% dell'assegnazione spettante al ricevimento delle quote ripartite dalla Regione;
- il 20% a saldo solo ad assolvimento del debito informativo (comprensivo di tutti gli allegati previsti nonché dei criteri e modalità di riparto adottati) ed a seguito di verifica e validazione dei Piani di assegnazione da parte della ASL. Territorialmente competente.

L'A.S.L. provvederà inoltre a dare comunicazione alla D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale dell'avvenuta liquidazione agli ambiti distrettuali dell'acconto (80% dell'assegnazione) e del saldo (20%), con le modalità che saranno successivamente comunicate.

6. SCADENZE

30 settembre 2012: trasmissione da parte degli ambiti distrettuali del piano di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo alla Direzione Generale dell'A.S.L. competente per territorio.

31 ottobre 2012: trasmissione, da parte delle ASL, dei piani di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo, validati dalle ASL medesime, alla Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione.

B. UTILIZZO E RIPARTO DEL FONDO DI 30 MILIONI DI EURO

1. AREE D'INTERVENTO DA SOSTENERE

Con tali risorse Regione Lombardia intende sostenere, mediante l'emissione di **Voucher**, i cittadini disabili che nell'anno 2012 abbiano usufruito di servizi e/o prestazioni effettuati da Unità d'Offerta Sociale, pubbliche o private conformemente in esercizio, quali:

- Comunità Alloggio Disabili (CAH),
- Centro Socio Educativo (CSE),
- Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA),
- Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH).

2. VALORE DEI VOUCHER

Gli utenti che nell'anno 2012 usufruiscono dei servizi erogati dalle Unità d'Offerta Sociali sopra indicate, riceveranno un voucher annuale del valore massimo di seguito indicato:

- Voucher Residenzialità (CAH) fino a 6.000 €.
- Voucher Semiresidenzialità (CSE – SFA) fino a 3.240 €.
- Voucher Assistenza Domiciliare (SADH) fino a 1.800 €.

L'ammontare del voucher è calcolato suddividendo le risorse disponibili per l'utenza stimata afferente a ciascuna tipologia di unità di offerta come risultante dalla rendicontazione annuale.

L'importo del voucher sarà determinato in base all'effettiva presenza/fruizione del servizio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

3. MODALITA' OPERATIVE

Gli Ambiti territoriali assumeranno modalità operative che garantiscano **la più ampia comunicazione e informazione** sulla modalità di accesso al Voucher.

Gli Ambiti territoriali individueranno le unità d'Offerta Sociali per disabili presenti sul proprio territorio e conformemente in esercizio nell'anno 2012; provvederanno altresì a individuare i Servizi di Assistenza Domiciliare per Disabili attivati dai Comuni del proprio territorio

In collaborazione con gli Enti Gestori delle Unità d'Offerta Sociali, gli Ambiti Territoriali redigeranno gli elenchi dei disabili che dal **1° gennaio 2012 e sino alla data del 31 agosto 2012** abbiano frequentato uno dei seguenti servizi: CAH, CSE SFA e SADH.

Entrambi gli elenchi saranno formalmente **validati** da parte dei comuni e trasmessi all'Ambito territoriale di appartenenza.

Gli Ambiti territoriali aggregheranno i dati pervenuti in un unico elenco che dovrà essere trasmesso a Regione Lombardia e alle rispettive ASL entro il 30 settembre 2012.

Con successive ricognizioni verranno individuate le presenze presso le Unità di offerta per il periodo che va dal **1° settembre al 31 dicembre 2012**.

4. COMUNICAZIONE

Regione Lombardia comunicherà agli utenti l'assegnazione del voucher spettante.

5. RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse saranno ripartite alle Asl sulla base della rilevazione degli utenti in carico alle strutture.

6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E EROGAZIONE DEL VOUCHER

Il voucher è assegnato a titolo di contributo sulle rette praticate dalla struttura a carico dell'utente e/o dell'ente locale.

Il voucher spettante sarà determinato sulla base del periodo di effettiva presenza/ fruizione del servizio a partire dal 1 gennaio 2012;

Il voucher verrà liquidato dall'ASL all'utente e/o all'ente locale in percentuale sulla retta a carico di ciascuno.

L'importo del voucher verrà assegnato in tranche periodiche:

- una prima tranche calcolata per il periodo di presenza/ fruizione del servizio compresa tra il 1 gennaio 2012 e il 31 agosto 2012;

- la quota restante del voucher verrà erogata con successive tranches per il periodo di presenza/ fruizione del servizio compresa tra il 1 settembre 2012 e il 31 dicembre 2012.

7. VERIFICHE E CONTROLLI

I comuni, direttamente o per il tramite degli ambiti territoriali, sono responsabili dei controlli sull'effettiva presenza degli utenti beneficiari del voucher presso le Comunità Alloggio Disabili (CAH), Centro Socio Educativo (CSE), Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH).

Con successivi atti la D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale indicherà modalità, tempi e strumenti per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei voucher.